



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 136 del 06.04.2021

Oggetto:	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE DAI LAVORATORI DELLA SOCIETÀ ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. IN FAVORE DEGLI ENTI COMUNALI APPARTENENTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA E C.C.R. DELLA FALLITÀ SOCIETÀ PER IL PERIODO DAL 23/12/2014 AL 10/02/2015 (PROC. N. 2362/2016 R.G., TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE)
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione dell'11/11/2015, i lavoratori indicati in epigrafe, ex dipendenti della Società Alto Belice Ambiente S.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale Civile di Palermo con la Sentenza n. 6 del 20/10/2014 e con successivo decreto n. 226/2014 del 12/12/2014, depositato in data 22/12/2014), citavano in giudizio i Comuni di Prizzi, Contessa Entellina, Palazzo Adriano, Giuliana, Bisacchino, Chiusa Sclafani e Campofiorito innanzi al Tribunale di Termini Imerese, chiedendo la condanna di questi al pagamento in loro favore della retribuzione relativa al periodo compreso tra il 23/12/2014 e il 10/02/2015;
- Specificamente, i ricorrenti sostengono di aver effettuato regolarmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'interesse degli enti comunali anche dopo la dichiarazione di fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.r.l., ciascuno eseguendo la mansione propria di assunzione;
- Successivamente alla dichiarazione di fallimento, il Commissario Straordinario della fallita Società, nella persona dell'Ing. Maurizio Norrito, con nota prot. n. 1636 del 29/12/2014, rilevava *“l'impossibilità a garantire la regolare prosecuzione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti prima gestito dalla fallita Società, demandando ai singoli comuni soci ivi compresi i Comuni convenuti, di provvedere alla continuità del servizio”*;
- In data 11/12/2020 è pervenuta al Comune di Bisacchino la proposta di transazione formulata dall'Avv. Gaetano La Venuta nell'interesse dei ricorrenti (assunta in data 14/12/2020 al protocollo n. 16504), proposta indirizzata a tutti i Comuni interessati;
- La suddetta proposta prevede una decurtazione del 30% sull'ammontare complessivo richiesto di euro 48.057,92, così da liquidare ai lavoratori il restante 70% del *quantum* spettante ad ognuno di loro, che complessivamente ammonta ad euro 33.640,54 (oltre le

Comune di Campofiorito – determina settoriale n. 69 del 31.03.2021 AREA AMMINISTRATIVA

spese legali di cui *infra*), senza l'applicazione di interessi e rivalutazione monetaria, somma da imputare ai sette Comuni convenuti;

- Per il riparto della somma *de qua* si conviene di applicare come parametro la percentuale di partecipazione azionaria posseduta da ciascun Ente nella compagine societaria della fallita Alto Belice Ambiente S.r.l.;
- In base al criterio indicato, il Comune di Campofiorito è tenuto a corrispondere agli ex lavoratori la somma di euro 2.092,44; mentre, per le competenze e gli onorari da liquidare direttamente al difensore dei ricorrenti, determinata in complessivi euro 6.800,00, la somma imputata al Comune di Campofiorito è pari ad euro 422,96;
- Dall'accettazione della proposta in esame sorge, dunque, a carico del Comune di Campofiorito un'obbligazione di pagamento di complessivi **euro 2.515,40** importo comprensivo della sorte capitale e delle spese legali;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 30.12.2020 con la quale si approvava lo schema di transazione ed autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione;

VISTA la nota del 29.03.2021 dell'Avvocato Gaetano La Venuta, acquisita al protocollo generale in data 31.03.2021 col n. 3025;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione dei lavoratori elencati nella nota n. 3025 del 31.03.2021;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

CONSTATATO che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 2.515,40 ai lavoratori elencati nella nota dell'Avv. Gaetano La Venuta, protocollo 3025 del 31.03.2021;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € **2.515,40** al capitolo 10120803 (imp. n. 1180/2020)

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	---